



COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 05-02-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **cinque** del mese di **Febbraio** a partire dalle ore **19:28** ed a seguire, nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	PALOMBI ALESSANDRO	Presente	10	TOPPI ROBERTO	Presente
2	FRANCONI ILENIA	Presente	11	TRUGLI GUIDO	Presente
3	SARNACCHIARO EDDY	Presente	12	ROCCHI EMILIA	Presente
4	CESARI ELISABETTA	Presente	13	POSTIGLIONI RINO	Presente
5	IPPOLITI FABIO	Presente	14	ROSATI VIVIANA	Presente
6	CIPOLLA MANOLO	Presente	15	PALUZZI ROSELLA	Presente
7	AGOSTINI LIVIO	Presente	16	ROSATI SERENA	Presente
8	GENTILI ARIANNA	Assente	17	DECADI ALESSANDRO	Assente
9	PIETROSANTI LUCIA	Presente			

PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2

E' presente l'assessore esterno Rag. F. Bottacchiari

Assume la Presidenza il DOTT. MANOLO CIPOLLA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUIGINO LORENZINI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: TOPPI ROBERTO - TRUGLI GUIDO - ROSATI VIVIANA

PRESIDENTE. Procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione per l'anno 2024 delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".

Prego, assessore Bottacchiari.

BOTTACCHIARI. Grazie, Presidente. Questa proposta di delibera è una delle diverse proposte propedeutiche all'approvazione del bilancio. Infatti, le aliquote che verranno approvate con questa proposta di delibera, ancorché approvate in data odierna, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024, perché così è da previsione normativa. Tutte quante le aliquote per poter essere applicate ed essere vigenti per l'anno d'imposta debbono essere approvate preventivamente al bilancio di previsione.

Sostanzialmente non abbiamo alcuna variazione rispetto allo scorso anno, ad eccezione di quella che abbiamo enunciato prima per il DUP sulle aree fabbricabili. Comunque, ritengo opportuno andarle ad elencare singolarmente. L'aliquota di base è l'aliquota a 10,60 per mille, che quindi è quella che viene presa come base di riferimento per tutti quanti gli altri parametri di applicazione. Per l'abitazione principale, categoria A2, A3, A4, A5, A6, A7 e pertinenze; C6 stalle e scuderie, rimesse, autorimesse; C7 tettoie chiuse o aperte; C2 magazzini e locali di deposito, ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale e comunque per un massimo di tre pertinenze sono da ritenere esenti, quindi non è applicabile l'imposta municipale.

Aliquota immobili locati è al 10,60, quindi si applica l'aliquota di base. I terreni agricoli sono tutti esenti. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze riferita alle unità accatastate come A1, A8 e A9, quindi abitazioni di lusso, ville e castelli, è il 6 per mille, laddove queste siano prima abitazione, perché non possono essere escluse in quanto categorie di lusso.

Come aliquota degli immobili locati a canone concordato si applica il 75 per cento del 10,60 per mille. Quindi c'è una riduzione del 25 per cento. Come aliquota ridotta per immobili concessi in comodato a parenti in linea retta, sul 50 per cento dell'imponibile si applica il 10,60 per mille. Naturalmente, tutti quanti ricorderemo che per poter applicare questa riduzione c'è la necessità di redigere un contratto di comodato gratuito scritto oppure un comodato gratuito verbale, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle entrate, e quindi presentare apposita richiesta. Diversamente non è contemplabile questa agevolazione.

Aree fabbricabili per tipologia residenziale è la categoria per cui quest'anno l'amministrazione è intervenuta applicando una aliquota differenziata, che, rispetto al passato, in cui avevamo un 4,60 per mille, è stata ridotta all'uno per mille. Quindi, rimane un'aliquota prettamente simbolica, proprio perché non è possibile renderla esente in quanto area edificabile. Sull'area fabbricabile per tipologia diversa rispetto al residenziale, quindi stiamo parlando di commerciale o industriale, anche qui è stata fatta una riduzione al 4 per mille, rispetto al 4,6 per mille che era precedentemente. Terreni incolti condominiali, che sono le pertinenze a cui abbiamo fatto riferimento prima, uno per mille. I fabbricati rurali ad uso strumentale sono totalmente esenti.

Posto questo credo che non ci sia altro da aggiungere, in quanto è una proposta di delibera un po' ripetitiva, che comunque ogni anno deve essere riportata e riproposta al Consiglio Comunale, perché diversamente si vanno ad applicare le aliquote che erano vigenti nelle annualità precedenti. Presidente, lascio la parola. Grazie.

Entra il Cons. E. Cesari, consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti n. 2

PRESIDENTE. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Postiglioni.

POSTIGLIONI. A tal proposito, per quanto riguarda questa, io intanto ci tengo a ribadire che l'aliquota base del 10,60 per cento non è obbligatorio. Ritorno a dire quello che ho detto negli anni precedenti. Il 10,60 è l'aliquota massima consentita dallo Stato da applicare per quanto riguarda l'IMU. Quindi, la stiamo applicando, giusto per chiarezza e per far sì che anche i cittadini sappiano, come previsto, considerando che stiamo adesso in piano di riequilibrio, ma che prima che venisse fatto il piano di riequilibrio stavamo già con le tasse al massimo consentito

dalla norma.

Però, detto questo, apprezziamo molto questo sforzo che c'è stato ulteriore per venire incontro ai possessori di aree fabbricabili. Era un argomento che sollevammo da tempo come minoranza addirittura nella precedente legislatura e anche durante questa. Quindi, apprezziamo molto questo ulteriore sforzo che è stato fatto quest'anno. Al di là della puntualizzazione circa l'aliquota, che è quella massima consentita per legge, per quanto riguarda questo punto voteremo favorevolmente. Grazie.

PRESIDENTE. Prego, assessore.

BOTTACCHIARI. Sull'aliquota applicata di base, il 10,60, se noi andiamo a fare un'indagine nei Comuni limitrofi, ritengo che tutti o la maggior parte, applichino l'aliquota del 10,60 per mille. È stata adottata dai Comuni l'aliquota massima in quanto, dopo l'istituzione dell'IMU, quando era ICI c'erano altre aliquote, è stata data la facoltà ai Comuni di poter aumentare le aliquote da un minimo a un massimo e questo perché sono stati fatti tagli sui trasferimenti erariali.

Purtroppo, siccome i Comuni sono gli enti in prima linea con i cittadini, sono quelli che poi si prendono tutte quante le lamentele rispetto a quello che può essere il Governo centrale. È facile dire io ti taglio delle risorse, ti taglio dei trasferimenti, però sappi che tu hai comunque la facoltà di poterti garantire quel gettito andando a incidere sulle aliquote; per cui ti concedo la possibilità di andarle a aumentare da quello che è il minimo a quello che è il massimo.

A fronte di questo, c'è stata, è vero, la riduzione del trasferimento agli enti, ma c'è stata anche una riduzione delle agevolazioni da parte del Governo centrale su quelle che erano le tassazioni individuali dei singoli cittadini. Quindi, è stata un po' una catena, un giro per cui la riduzione delle tasse, la riduzione dei trasferimenti e la facoltà per gli enti di adeguare quelle che erano le aliquote di base ad un importo più elevato, da un minimo a un massimo. L'importante era mantenersi in quel frangente.

Questo è soltanto per fare quel minimo di cronistoria e non prendere, secco, soltanto il dato dell'aliquota massima applicata. C'è una ragione e c'è un motivo per cui i Comuni sono arrivati ad aver applicato questa imposta massima. Tutti quei Comuni che non hanno una autonomia elevata tributaria, con delle risorse che garantiscono... Questo è un territorio prevalentemente agricolo. Ci sono invece i territori, prevalentemente industriali, che hanno dei proventi diversi, un'autonomia patrimoniale diversa, che consente di far fronte con risorse maggiori a quelle che sono le necessità dell'ente e poter garantire i servizi al cittadino.

Non per aprire polemiche, per l'amor del cielo e lungi da me, non è mia intenzione, ma è vero che voi avete fatto presente e sollecitato più volte, anche forse nel corso degli anni. Io non c'ero e quindi prendo per buono quello che il consigliere Postiglioni ha riferito sull'affrontare questo problema delle aree edificabili, però posso garantirle che questo è stato un argomento attenzionato sempre da questa Amministrazione.

Io ricordo lo scorso anno che, non potendo agire su quelle che erano le aliquote, siamo andati a fare uno studio veramente particolareggiato, con il responsabile del Servizio, per poter applicare nelle singole casistiche un abbattimento sull'imponibile. Lì fu fatto un "lavorone", anche dietro sollecitazione del Presidente del consiglio, allora assessore, che mi rappresentò quella che era la problematica. Oggi, però, che è intervenuta questa possibilità di poter fare delle riduzioni, nessuna sollecitazione ci è stata fatta dalla minoranza per dire guardate che adesso il Comune può farlo, può incidere sulle aliquote.

Oggi che si poteva fare non abbiamo avuto nessuna sollecitazione. Io, dal canto mio, quello che posso dire è che, quando sono a conoscenza di un problema, non me ne dimentico e, nel momento in cui si può dare una soluzione a quel problema, ricordando le parole del Presidente e Cipolla, ho detto lo possiamo fare, in quanto esperto tecnico o quello che volete, assessore preposto al bilancio, alle entrate eccetera. Oggi possiamo affrontare questo problema perché la norma ce lo consente. Possiamo andare a svolgere quella autonomia regolamentare che ci consente di fare questa applicazione, questa riduzione.

Ecco che, nonostante ci troviamo in piano di riequilibrio, ci siamo assunti le nostre responsabilità tutti quanti, magari andando a ridurre qualche cosa su un altro profilo o in un altro settore e incidendo su quelle che sono le necessità del cittadino. Quindi, anche senza sollecitazioni è stato portato a casa un risultato, ritengo, per la cittadinanza di Palombara molto importante. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Prego, consigliere Postiglioni.

POSTIGLIONI. Non avevo intenzione di riprendere la parola, tant'è che avevo concluso anche con la dichiarazione di voto, però, se poi vengono in qualche modo provocato, bisogna che replico a quello che è stato detto. Per quanto riguarda la verità o meno circa la presentazione di proposte già durante la consiliatura precedente, io ricordo che all'opposizione c'era pure l'attuale Presidente del Consiglio nonché già assessore, che firmò insieme a me questo tipo di proposta. Il fatto che venga in qualche modo adombrato anche un minimo dubbio circa la possibilità che questo sia stato fatto mi sembra completamente fuori luogo. (*Intervento fuori microfono*) Si riascolti, si riascolti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè quello legato al fatto che abbiamo fatto delle proposte quando non era possibile e poi, quando era possibile, non abbiamo più formulato proposte, mi dispiace, ma non è assolutamente così. Quando a suo tempo formulammo delle proposte, le circostanziammo pure con alla base una documentazione anche serrata circa la possibilità che venissero ridotte già da allora. Fu una scelta politica ben precisa. Non è che allora non si poteva fare e lo proponemmo e adesso che invece si può fare non lo abbiamo proposto. Lo si poteva fare già da allora. Fu una scelta politica quella di non farlo.

L'anno scorso è stato fatto. Abbiamo già detto lo scorso anno bravi, complimenti, ne siamo felici. L'ho ribadito pure oggi. Non capisco per quale motivo si torni ora a doversi assumere la paternità totale, completa, meravigliosa, a dire di essere i migliori, i più bravi, i più belli, mentre noi che stiamo all'opposizione siamo delle persone che rappresentano i problemi quando questi non possono essere risolti e, quando invece c'è la possibilità di risolverli, ce ne stiamo zitti e buoni e non siamo capaci nemmeno di fare il nostro ruolo di minoranza.

Questo tipo di atteggiamento francamente non lo condivido e mi dispiace. Mi dispiace che sia stato in qualche modo rappresentato. Grazie.

PRESIDENTE. Prego, assessore Bottacchiari.

BOTTACCHIARI. È stato interpretato, è arrivato il mio intervento forse nel modo sbagliato. Io ho dato motivazione, giustificazione di quella che è l'aliquota massima applicata e dei motivi per cui c'è quell'aliquota, non soltanto nel Comune di Palombara, ma anche nei Comuni limitrofi e nella maggior parte dei Comuni. Quasi tutti sono così e un motivo c'è. Ho anche rappresentato il perché e il per come quando questo non avviene e perché avviene.

Un piccolo inciso è stato sul discorso dell'aliquota, perché lo scorso anno non si poteva fare e quindi si è agito in un altro modo, incidendo sull'imponibile e non sull'aliquota. Finalmente, ora che è arrivata una norma che ci consente di agire sull'aliquota, è stato fatto, però io non ho messo in discussione che lo abbiate fatto in passato. C'è stato soltanto stupore nel dire che ora, che si poteva incidere in un certo modo, a maggior ragione avreste potuto promuovere, però non era per innescare nel modo più assoluto alcuna polemica al riguardo. Era solo un chiarimento. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, procediamo con l'approvazione dell'atto.

Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 3: "Approvazione per l'anno 2024 delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso**che**

la nuova disciplina sull'applicazione dell'IMU di cui all'art. 1, comma 738 della L.27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede a decorrere dall'anno 2020: l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) comma 1, art. 7 D.Lgs 30/12/1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, l'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, prevede alcune fattispecie per cui la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento e precisamente nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di apposita richiesta, presentata in carta semplice dall'interessato, alla quale va allegata idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato con espreso riferimento ai requisiti di cui all'art. 11, comma 8, del Regolamento Comunale;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Vista la relazione tecnica sulla rideterminazione dei valori minimi di riferimento applicabili alle aree fabbricabili del Comune di Palombara Sabina del Responsabile del Settore V Arch. Paolo Caracciolo, in considerazione che la possibilità effettiva di edificazione su dette aree sono in concreto insussistenti. Considerato, inoltre, il copioso contenzioso pendente ampiamente negativo per le ragioni del Comune, le previsioni di tariffa e valutazione delle aree, entro il valore inibitorio al potere di accertamento dell'Ente, sono rappresentate dalle stime dei valori venali commerciali determinati in base alla detta relazione tecnica e di aliquote applicate così adottate dal Consiglio Comunale al fine di previsione credibile, sufficientemente sicura e quindi attendibile del gettito.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c.48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:
"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234:
"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)";

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, e della Legge n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Rilevato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:
STATO: l'intero gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
COMUNE: l'intero gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D per la parte di aliquota eccedente lo 0,76% destinata allo Stato;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Considerato che l'adeguamento del regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) nel rispetto delle previsioni della Legge di Bilancio 2019 è stato approvato in data 30/06/2023 con deliberazione di Consiglio n.28;

Viste la precedente deliberazione di Consiglio comunale con cui l'Ente ha fissato per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla legge 160/19;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare e fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) **per l'anno 2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

« Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]”;

Visti - l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, prorogato al 15/03/2024;

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

15-ter. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

15-quater. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle*

tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Visto il decreto 7 luglio 2023 del Viceministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, pubblicato nella G. U. n. 172 del 25 luglio 2023;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto l'allegato A “Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU” al protocollo 40634/23 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze che testualmente al punto 5 e 5.1 recita: “ AREE FABBRICABILI: La differenziazione all'internodi tale fattispecie è consentita esclusivamente con riferimento alle condizioni di seguito indicate. 5.1 Tipologia opzioni: • Residenziali; • Diverse da residenziali.” e ritenuto di applicare tale possibilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, **di approvare per l'anno 2024** le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, già approvate nell'anno 2021, nella misura di cui al prospetto che segue

Aliquota	Misura
Aliquota dibase	10,60 per mille
Abitazioni principali categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e pertinenze, C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte ⁹ , C/2 (magazzini e locali di deposito) ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale	ESENTI
Aliquota immobili locati	10,60 per mille
Terreni Agricoli	ESENTI
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille
Aliquota immobili locati (canone concordato)	75% di 10,60 per mille
Aliquota ridotta per immobili concessi in comodato a parenti in lineareta	50% di 10,60 per mille
Aree Fabbricabili tipologia residenziale	1,0 per mille
Aree Fabbricabili tipologia diversa da residenziale	4.0 per mille
Terreni incolti Condominiali	1,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE

di dare atto che la quota dello 0,76% della aliquota relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservata allo Stato, ai sensi del comma 753, art. 1, della legge n. 160/2019.

Di dare atto chei terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in quanto il Comune di Palombara Sabina risulta "Comune Montano" come da circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

di trasmettere telematicamente, ai fini dell'efficacia, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dall'art. 1, comma 767 della Legge 27/12/2019 n. 160 integralmente riportato in premessa;

PRESIDENTE. Per l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con separata votazione;

Con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE TRIBUTARIE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE TRIBUTARIE sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Palombara Sabina, 24-01-2024

IL RESPONSABILE
MASSIMO BELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE TRIBUTARIE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE TRIBUTARIE sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Palombara Sabina, 30-01-2024

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ANNA MARIA CAROSINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUIGINO LORENZINI

IL PRESIDENTE
DOTT. MANOLO CIPOLLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUIGINO LORENZINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005